



GETTO: Separazione
coniugi

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

20139/13

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MM

Ci

- ricorrente -

contro

BL

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n.

1331/07 dell'11.5.2007;

1244
2013



Udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 12.7.2013 dal Relatore Cons. Carlo

Piccininni;

Udito l'avv. Cappuccilli per

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Costantino Fucci, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 24.5.2005 il Tribunale di Como pronunciava la separazione personale dei coniugi

e rigettando le reciproche domande di addebito, affidava i figli minori alla madre, assegnava alla moglie il godimento della casa coniugale, poneva a carico del marito l'obbligo di corrispondere un assegno mensile, quale contributo al mantenimento della moglie e dei figli.

La decisione, impugnata da entrambe le parti (dalla in via principale e dal in via incidentale), veniva parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Milano, che modificava le disposizioni in tema di affidamento e determinava l'assegno mensile in favore dei figli, originariamente stabilito dal primo giudice in € 780, nella maggior somma di € 1.100, in ragione dell'avvenuta vendita all'asta della casa coniugale, che nel frattempo era

intervenuta.

Avverso la detta sentenza, che espressamente confermava nel resto quella di primo grado, **M** ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui ha resistito la **B** con controricorso, con il quale ha fra l'altro eccepito la tardività dell'impugnazione. La controversia veniva quindi decisa all'esito dell'udienza pubblica del 12.7.2013.

Motivi della decisione

Con i motivi di impugnazione **M** ha rispettivamente denunciato:

1) violazione degli artt. 155, 156 c.c., 112 c.p.c., sotto il seguente duplice aspetto: a) illegittimità del provvedimento con il quale gli era stato imposto il pagamento del 50% delle rate del mutuo contratto dal coniuge per l'acquisto della casa coniugale, in relazione al quale esso ricorrente, in regime di separazione legale, aveva già pagato il 50% del prezzo dell'immobile; b) erroneità della qualificazione della detta imposizione come obbligo contributivo in favore dei figli, sia per l'autonomia delle vicende giuridiche relative all'acquisto della casa rispetto a quelle concernenti l'assegnazione dell'immobile, sia per



il fatto che non vi era stata alcuna richiesta in tal senso da parte del coniuge;

2) violazione degli artt. 155, 156 c.c., 112 c.p.c., in quanto l'efficacia esecutiva del titolo di acquisto dell'immobile era stata sospesa, sicchè la modifica dell'assegno di mantenimento era intervenuta in costanza di requisiti inattuali e concretamente non valutabili;

3) violazione degli artt. 156 c.c. 112 c.p.c. e vizio di motivazione con riferimento all'effettuata comparazione del reddito dei coniugi, avendo in particolare la Corte di Appello omissa di considerare: la possibilità della B [] (in part-time) di incrementare il proprio impegno lavorativo; l'attività artigianale - commerciale da lei svolta; i maggiori costi sostenuti da esso ricorrente, per avere la sede lavorativa in Svizzera, a Campione d'Italia;

4) violazione dell'art. 156, sesto comma, c.c., atteso che la disposizione relativa al versamento diretto degli assegni alla B [] era stata motivata con la propria sottrazione al pagamento delle rate di mutuo gravante sulla casa coniugale, sottrazione che viceversa non sarebbe stata ipotizzabile.

Prendendo dapprima in esame l'eccezione di



inammissibilità del ricorso per tardività, il Collegio ne rileva l'infondatezza.

La detta eccezione è infatti basata sulla circostanza che, dovendo trovare applicazione nella specie il " termine lungo " ex art. 327 c.p.c. stante l'omessa notifica della impugnata sentenza della Corte di appello di Milano, questo sarebbe decorso, perché la sentenza in questione sarebbe stata depositata l'11.5.2007, mentre il ricorso per cassazione, che avrebbe dovuto essere proposto non oltre il 26.6.2008 (ovvero entro un anno e quarantasei giorni), sarebbe stato notificato alla intimata soltanto il 3.7.2008

Pur essendo corretta ricostruzione in punto di fatto compiuta dal ricorrente il rilievo risulta tuttavia privo di pregio, atteso che, ai fini del giudizio in ordine alla tempestività dell'impugnazione, occorre tener conto della data della consegna dell'atto notificando all'ufficiale giudiziario e non già di quella di effettuazione della notifica (Corte Cost. 04/28, 02/477, C. 09/11583, C. 06/3685, C. 05/9510, C. 05/458), consegna che è intervenuta per l'appunto il 26.6.2008, e quindi tempestivamente.

Il ricorso è pertanto ammissibile, ma risulta



infondato.

Ed invero, quanto al primo motivo, la doglianza è sostanzialmente incentrata sulla pretesa illegittimità dell'imposizione dell'obbligo di pagamento del 50% delle rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale, nonché ~~per~~ sull'assenza di domanda del coniuge sul punto, rilievi che risultano tuttavia del tutto inconsistenti.

L'art. 155 c.c. prevede infatti, fra l'altro, che il giudice stabilisce la misura ed il modo con cui il coniuge non affidatario deve contribuire al mantenimento dei figli (comma secondo), non essendo a tal fine vincolato dalle domande delle parti (C. 04/270, C. 99/6312, C. 96/9854, C. 90/5636) o dagli accordi fra le stesse eventualmente intervenuti.

Questa Corte, sollecitata all'esame e all'interpretazione delle disposizioni in questione ha poi avuto modo di precisare che l'assegno periodico di mantenimento può essere determinato in una somma di denaro unica o in più voci di spesa, sufficientemente determinate o determinabili, che risultino idonee a soddisfare le esigenze in vista delle quali l'assegno è stato disposto (C. 98/4801, C. 97/7127, C. 91/2932).



tenore delle richieste formulate in sede di appello, con l'esatta indicazione della documentazione prodotta e le modalità delle relative allegazioni.

Peraltro la censura risulta comunque infondata nel merito, atteso che la Corte territoriale ha ritenuto di dover adeguare l'assegno di mantenimento precedentemente determinato, in ragione del diverso quadro economico considerato dai primi giudici per effetto della vendita all'asta della casa coniugale, la cui perdita di disponibilità avrebbe imposto alla di reperire per sé e per i figli una nuova sistemazione abitativa.

Tale circostanza è stata incontestabilmente accertata dal giudice del merito, e pertanto le ulteriori disposizioni modificative della precedente statuizione risultano correttamente formulate, essendo del tutto irrilevanti, sotto tale aspetto, gli eventuali riflessi conseguenti ai rapporti intercorrenti fra l'assegnatario della casa coniugale, e cioè la , e l'aggiudicatario del medesimo immobile.

In ordine poi al terzo motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente ha lamentato l'avvenuto



riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della **B**, la Corte di appello ha ritenuto " del tutto condivisibile " il riconoscimento effettuato dai primi giudici, trovando lo stesso giustificazione nella disparità delle condizioni reddituali dei coniugi e nel riconosciuto diritto di quello economicamente più debole di mantenere un tenore di vita analogo a quello precedentemente goduto.

Il parametro valutativo adottato dalla Corte territoriale, che ha dato luogo al riconoscimento a tale titolo della contenuta somma di € 250 mensili, appare correttamente individuato, sicchè la conseguente decisione, basata sulla differenza di reddito dei coniugi (apprezzata dalla Corte di appello in un rapporto di circa 4 a 1 - € 4.000 circa per **M** (e € 900 per **B** -), risulta espressiva di una valutazione di merito e non è pertanto sindacabile in questa sede di legittimità.

Resta infine il quarto ed ultimo motivo, con il quale il ricorrente ha lamentato l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui, in ossequio al disposto di cui all'art. 156, sesto comma, c.c., era stato confermato l'ordine al datore di lavoro di **M** di corrispondere direttamente al



beneficiario degli assegni di mantenimento

l'importo posto a carico del dipendente.

La censura è in buona parte sviluppata sulla pretesa illegittimità dell'obbligo di pagamento del 50% delle rate di mutuo, e sotto tale aspetto risulta pertanto implicitamente assorbita dal giudizio di segno opposto, formulato nell'esame del primo motivo di impugnazione.

Quanto al resto, la Corte di appello ha accertato l'inadempimento nel pagamento dell'ente di mutuo (p. 11), che d'altra parte indirettamente risulta anche dall'avvenuta vendita all'asta dell'immobile all'esito di procedura esecutiva, ed ha altresì puntualizzato come il relativo obbligo costituisca " una modalità di adempimento dell'obbligo contributivo in favore dei figli ", circostanza questa che rende inconsistente l'assunto del ricorrente: l'altro apoditticamente e - apparentemente - per la prima volta affermato), secondo il quale la qualificazione del detto obbligo come assegno di mantenimento sarebbe intervenuta successivamente al manifestarsi dell'inadempimento.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente, soccombente, al



pagamento delle spese del giudizio di legittimità,
liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità,
liquidate in € 3.200, di cui € 3.000 per compenso,
oltre agli accessori di legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento
omettano le generalità e gli albi
identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 127/03.

Roma, 12.7.2013

Il consigliere estensore